La nuova operazione congiunta FRONTEX Triton, dalla natura "gattopardesca"*

di Giuseppe Licastro ** (16 novembre 2014)

A fronte dell'insostenibile pressione migratoria, il nostro Paese ha "ottenuto" la predisposizione di una nuova operazione congiunta FRONTEX denominata (definitivamente) Triton sostanzialmente tesa – secondo la proposta del 28 agosto 2014 dell'Agenzia FRONTEX – non solo a fronteggiare i flussi migratori irregolari nonché contrastare la criminalità transfrontaliera (rectius le sue diverse forme), ma anche assorbire-estendere le operazioni Hermes ed Aeneas (in merito, il doc. Concept of reinforced joint operation tackling the migratory flows towards Italy: JO EPN-Triton).

Tale nuova operazione congiunta FRONTEX (sulle *precedenti* operazioni v. F. Cherubini e D. Vitiello nel SIDIBlog, nonché da ultimo S. Trevisanut, Which Borders for the EU Immigration Policy? Yardsticks of International Protection for EU Joint Borders Management, in L. Azoulai, K. de Vries (eds.), EU Migration Law, Legal Complexities and Political Rationales, Oxford, 2014, p. 122 ss.) ha suscitato sin da subito (ovviamente) un grande interesse, ma ha anche "offerto" l'occasione per esprimere opportune critiche relativamente al delicato profilo delle situazioni di ricerca e soccorso (in argomento, v., tra gli altri, il tempestivo comunicato dell'ASGI predisposto ovviamente sulla scorta delle informazioni disponibili), poiché il campo d'azione limitato ideato risulta purtroppo [sic!] confermato da ultimo proprio dal nostro Ministro dell'interno che nel corso della recente conferenza stampa (tenuta unitamente al Ministro della difesa) volta a comunicare anche la progressiva chiusura dell'«operazione Mare Nostrum», ha appunto dichiarato che l'operazione Triton «non si spingerà oltre le 30 miglia marittime dalle coste italiane (...). Oltre quella linea, ha detto Alfano, vigeranno le leggi del mare e l'obbligo di soccorrere in caso di incidenti o affondamenti. La nostra strategia rimane quella europea: accogliamo i profughi e rimpatriamo gli immigrati irregolari. (...)» (cfr. il comunicato stampa del Ministero dell'interno del 31 ottobre 2014). Occorre succintamente rammentare che la terribile tragedia consumatasi a largo di Lampedusa il 3 ottobre 2013 aveva "spinto" il nostro Paese a prendere opportune decisioni per fronteggiare tempestivamente l'incessante flusso di migranti e di potenziali richiedenti protezione internazionale, vale a dire adottare una *misura* "individuale" operativa proprio per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per contrastare le rilevanti attività delle organizzazioni criminali, allo scopo di rafforzare la sorveglianza della frontiera marittima e il soccorso in alto mare (riguardo la significativa estensione dell'«Area Mare Nostrum», v. la mappa che figura nel doc. del Ministero dell'interno, del 14 agosto 2014, p. 6).

L'affermazione del Ministro dell'interno, tesa ovviamente ad assicurare il rispetto degli obblighi contemplati in materia di soccorso in mare, appare – prima facie – una semplice affermazione di principio, dettata dalle circostanze: pertanto, sembra "ragionevole" continuare a mantenere una posizione critica sull'operazione. Tale posizione, potrebbe essere superata attraverso la divulgazione quantomeno dei "dettagli" concernenti non solo

^{*} Scritto sottoposto a referee.

questo aspetto, ma anche quello strettamente connesso relativo allo sbarco delle persone soccorse. entrambi (aspetti) necessariamente contemplati nel piano (dell'operazione marittima), posto che si tratta della prima operazione congiunta di sorveglianza che prevede l'"osservanza" della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 656/2014 relativo (appunto) alla «sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea»: il testo del regolamento, che sostituisce nonché statuisce la cessazione degli effetti della decisione 2010/252/UE annullata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 5 settembre 2012, contiene infatti diverse disposizioni che regolano i molteplici aspetti concernenti la sicurezza in mare (art. 3), la protezione dei diritti fondamentali e principio di non respingimento (art. 4), la localizzazione (art. 5), l'intercettazione nelle acque territoriali, in alto mare, nella zona contigua (rispettivamente: artt. 6-7-8), le situazioni di ricerca e soccorso (art. 9), lo sbarco (art. 10), le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 2007/2004 (art. 11), i meccanismi di solidarietà (art. 12).

Conviene quindi concentrare la nostra attenzione, in modo particolare, alle disposizioni che riguardano i profili dedicati alle situazioni di ricerca e soccorso e allo sbarco (naturalmente) delle persone soccorse (riguardo questi delicati e complessi aspetti v. S. Trevisanut, Immigrazione irregolare via mare: diritto internazionale e diritto dell'Unione europea, Napoli, 2012, p. 53 ss.; M. Di Filippo, Irregular Migration across the Mediterranean Sea: Problematic Issues Concerning the International Rules on Safeguard of Life at Sea, in Revue Paix et Sécurité Internationales, 2013, p. 55 ss., consultabile anche qui), ossia l'art. 9 e l'art. 10.

L'art. 9 richiama, preliminarmente, al par. 1, gli Stati membri al rispetto dell'«obbligo di prestare assistenza a qualunque natante o persona in pericolo in mare» nonché a garantire nel corso dell'operazione marittima «che le rispettive unità partecipanti si attengano a tale obbligo, conformemente al diritto internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla situazione giuridica dell'interessato o dalle circostanze in cui si trova» (appare opportuno in questo specifico contesto "mettere in luce" il considerando n. 8 che richiama, tra gli altri, la Convenzione delle N.U. sul diritto del mare, la Convenzione int. per la salvaguardia della vita umana in mare, la Convenzione int. sulla ricerca e il salvataggio marittimo, la Convenzione eur. per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951: si tratta però di una serie, appunto, di strumenti internazionali pertinenti indicati da ritenere altresì aperta all'opportunità di considerarne ulteriori, ovviamente pertinenti). I paragrafi successivi contemplano un dettagliato elenco di disposizioni che il piano operativo deve almeno prevedere, relative all'osservanza di peculiari modalità operative riguardanti informazioni e osservazioni comunque importanti e pertinenti ai fini del soccorso, specialmente in determinate situazioni di pericolo, che consentono di adottare misure tese a «salvaguardare l'incolumità delle persone interessate».

L'art. 10 adotta, preliminarmente, al par. 1, lo stesso *schema* dell'articolo precedente "vincolando" quindi il contenuto del piano operativo che *deve almeno prevedere*, «conformemente al diritto internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali», puntuali

modalità di sbarco (anche) delle persone soccorse. Più in particolare, il par. 1, lettera c) concerne proprio le situazioni di ricerca e soccorso regolate ovviamente dall'art. 9, prevedendo una sorta di "procedura" da osservare che determina il luogo sicuro dello sbarco delle suddette persone, ossia un luogo «in cui si ritiene che le operazioni di soccorso debbano concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è minacciata, dove possono essere soddisfatte le necessità umane di base e possono essere definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti verso la destinazione successiva o finale tenendo conto della protezione dei loro diritti fondamentali nel rispetto del principio di non respingimento» (art. 2, n. 12), che lo Stato membro ospitante (dell'operazione marittima) e gli Stati membri partecipanti sostanzialmente si impegnano a portare a compimento: prontamente, adequatamente. Il par. 1 contempla anche ulteriori "procedure" che autorizzano: l'unità partecipante a sbarcare dette persone nello Stato membro ospitante; l'adozione di misure nelle acque territoriali o nella zona contigua di Stati membri non partecipanti all'operazione marittima previa, appunto, autorizzazione degli stessi (salvo quanto previsto dalla disciplina del secondo periodo dell'art. 8 par. 2). Il successivo par. 2 prevede invece l'"impegno" di comunicare la presenza a bordo di sensibili "categorie" di persone elencate all'art. 4 (specificamente al par. 4: ricordiamo, particolarmente, i minori non accompagnati, le vittime di tratta di esseri umani, i richiedenti protezione internazionale) al fine di consentire alle autorità nazionali competenti dello Stato "di sbarco" di poter predisporre le misure più adequate.

La rapida "rassegna" effettuata rileva (*rectius* conferma) proprio la *necessità* di poter/dover conoscere *quantomeno* i dettagli contemplati nel piano operativo relativi proprio alla ricerca e soccorso ed allo sbarco, nonché *eventuali* (?) ulteriori «dettagli adattati alle circostanze dell'operazione marittima interessata» che l'art. 9 e l'art. 10 consentono, altresì, di prevedere: si tratta dunque di componenti fondamentali dell'"insieme" del contenuto del suddetto *piano* che necessitano appunto di poter/dover essere valutati al fine di verificare la piena concordanza con la disciplina racchiusa nel Regolamento (UE) n. 656/2014 che, *comunque*, presenta peculiari criticità da tenere (ben) presente, concernenti, ad esempio, lo *sbarco* presso un luogo "considerato" sicuro, che la dottrina ha già opportunamente evidenziato (in merito, v. il contributo di <u>S. Peers</u>).

La nuova operazione congiunta Triton richiama dunque alla mente una nota frase di un celebre romanzo – pronunciata però da Tancredi, nipote del principe Fabrizio Salina – ossia: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi» ... (cfr. G. Tomasi di Lampedusa, *Il Gattopardo*, sessantaquattresima ed., Milano, 1995, p. 41).

** Dottore in Giurisprudenza; cultore della materia